

C O M U N E D I U S S I T A
Provincia di Macerata

Settore I - AFFARI GENERALI

**COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DETERMINAZIONE NUMERO 24 DEL 26-02-20
REGISTRO GENERALE NUMERO 112

**OGGETTO: EMERGENZA SISMA 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI - ASSEGNAZIONE
STRUTTURE ABITATIVE DI EMERGENZA (SAE)- AREA SITA IN FORAPEZZA -
PROVVEDIMENTI.**

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di febbraio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste le deliberazioni della Giunta Municipale, esecutive ai sensi di legge:

- n.401 del 03/11/1999 con cui é stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
- n.440 del 29/11/1999 con cui sono stati individuati i Responsabili degli uffici e dei servizi;
- n.196 del 6/11/2001 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi";

Visto che il Sindaco, dott. Vincenzo Marini Marini, con decreto n. 1 del 09.01.2019 ha attribuito alla sottoscritta Romina Cecola le funzioni di "Responsabile del Settore I - Affari Generali";

Premesso che:

- tutto il territorio comunale nell'anno 2016 è stato interessato da tre eventi sismici di eccezionale intensità, che hanno causato una forte devastazione ed ingentissimi danni al patrimonio immobiliare;
- a seguito di tali scosse sismiche il Sindaco pro-tempore, a tutela dell'incolumità delle persone, con ordinanza n. 110 del 28.10.2016, dichiarava tutti i nuclei abitati di Ussita "zona rossa" e a fronte della situazione di assoluta emergenza, diventata ingestibile, evacuava tutta la popolazione residente in strutture ricettive situate verso la costa, fatti salvi pochi cittadini che, per motivi lavorativi, dovevano rimanere nella zona;
- con ordinanza sindacale n. 145 del 29.05.2017 veniva ripermetrata la zona rossa così come prevista con la succitata ordinanza n. 110/2016 andando a riaprire al pubblico transito zone del territorio comunale i cui immobili avevano subito danni minori in conseguenza degli eventi sismici del 2016;
- tale restrizione della zona rossa consentiva il rientro ad Ussita di alcune famiglie che avevano la casa agibile o reperito in autonoma sistemazione immobili agibili;

- tra le misure finalizzate infatti a dare risposta all'emergenza abitativa a favore dei nuclei familiari privi di alloggio e in possesso dei particolari requisiti richiesti, le ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 394 del 19/09/2016 e n. 422 del 16/12/2016 prevedevano l'allestimento di strutture abitative di emergenza (S.A.E.) che sono state consegnate ai richiedenti aventi diritto tra la fine dell'anno 2017 ed i primi mesi dell'anno 2018;

Rilevato che l'OCDPC 394 del 19 settembre 2016 all'art. 1 comma 1, individuava le Regioni quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (SAE) di cui all'accordo quadro approvato con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016;

Preso atto che, allo scopo del posizionamento delle S.A.E la Giunta comunale individuava le aree di seguito elencate da destinare al posizionamento delle S.A.E.:

- Loc. Pieve – foglio 17 particelle n. 103 e 117 di proprietà delle sig.re Aureli Daniela e Patrizia;
- Loc. Pieve - foglio 17 - particella n. 122 di proprietà della sig.ra Paparelli Francesca Argentina;
- Loc. Pieve - foglio 17 - Particelle n. 123-124-127-415-416-531-666-667-703 di proprietà dei sig.ri Sbriccoli Gianfranco e Todesco Rita;
- Foglio 18 n. 168 di proprietà dei signori Ansuini Eda, Fattori Giovanni, Temperi Francesco, Temperi Maddalena, Temperi Natalina, Montebovi Natalina (Usufruttuaria);
- Foglio 18 n. 172 di proprietà del sig. Caporioni Marco;

Preso atto che, così come riportato nel modello di richiesta di assegnazione delle strutture abitative di emergenza predisposto dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ proprietario o affittuario o abitante ad altro titolo di abitazione danneggiata in cui si aveva la dimora principale, abituale e continuativa e che risulti:
 - inagibile con esito "E" a seguito della rilevazione effettuata con scheda AEDES;
 - inagibile con esito "F" di non rapida soluzione, a seguito della rilevazione effettuata con scheda AEDES;
 - in zona rossa;
- ✓ come riportato nello stesso modello di richiesta, *"le strutture abitative di emergenza (S.A.E.) sono alternative alle altre forme di assistenza e, pertanto, la loro assegnazione comporta l'esclusione dalle altre misure assistenziali previste quali a titolo esemplificativo: contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n. 388/2016, ospitalità presso strutture pubbliche, ospitalità presso strutture alberghiere, altre soluzioni temporanee ecc., e pertanto, al momento dell'avvenuta consegna della S.A.E., decade il diritto alle altre forme di assistenza"*;

Dato atto poi che le S.A.E sono realizzate in diverse dimensioni in base alla composizione numerica del nucleo familiare, che nella prassi, e così come indicato anche dalla Regione Marche, sono assegnate di norma come segue:

- per nuclei familiari fino a n. 2 componenti: S.A.E. di mq 40;
- per nuclei familiari fino a n. 4 componenti: S.A.E. di mq 60;
- per nuclei familiari da n. 5 componenti: S.A.E. di mq 80;

Vista la propria precedente determina n. 113 (n. 517 R.G.) del 29.12.2017 con la quale è stata assegnata al nucleo familiare composto, al momento degli eventi sismici del 2016, dalle sorelle Eleonora e Monica Pierdomenico, la SAE n. 4 di mq 60, in ottemperanza della delibera del Commissario straordinario, dott. Mauro Passerotti, n. 7 del 20.09.2017, con la quale, fra l'altro, si è stabiliva l'assegnazione di casette di dimensioni superiori rispetto a quelle in teoria spettanti in base alla composizione numerica del nucleo familiare, per venire incontro ad esigenze specifiche, il tutto così come di seguito indicato:

- a. persona sola con disabilità al 100% o con assistenza h/24: 60 mq;
- b. famiglia con presenza di handicap grave: SAE di superficie superiore;
- c. genitore unico con 1 figlio con età superiore a 6 anni: 60 mq;
- d. nucleo familiare composto da nonni/nipoti, sorelle o fratelli adulti: SAE di superficie superiore;
- e. genitore unico/genitori con 2 figli con età superiore a 6 anni e di sesso diverso: 80 mq;

Tutto ciò premesso;

Vista la richiesta del 10.10.2019, assunta al n. 9540 dell'11.10.2019, con la quale la sig.na Eleonora Pierdomenico, per il tramite dell'avv. Riccardo Bucci, ha comunicato la propria rinuncia alla S.A.E., in quanto, la stessa non è convivente con la sig.na Monica Pierdomenico, e chiedeva contestualmente la possibilità di usufruire del CAS, a far data dal 10.01.2018, dichiarando a tal fine, di non aver mai vissuto con la sorella Monica Pierdomenico nella SAE loro assegnata;

Richiamata a tal riguardo, per completezza di informazione, la nota in data 11.02.2017, assunta al n. 824 del protocollo comunale dell'11.02.2017, con la quale la sig.na Eleonora Pierdomenico dichiarava di voler rinunciare alla sua precedente domanda per l'assegnazione di una SAE, manifestando contestualmente la volontà di provvedere autonomamente ad una sistemazione alloggiativa, usufruendo allo scopo del contributo per l'autonoma sistemazione;

Preso atto che nella stessa data, con nota assunta al protocollo comunale n. 825 dell'11.02.2017, la sig.na Monica Pierdomenico, formulava nuova richiesta per l'assegnazione di una soluzione abitativa di emergenza per sé stessa, senza indicare altre persone conviventi.

Preso atto che:

- il Dipartimento di Protezione Civile, all'epoca dei fatti, anno 2017, aveva espresso indicazioni in base alle quali i benefici per garantire la sistemazione alloggiativa, quali CAS e assegnazione di SAE, erano attribuiti al nucleo familiare così come risultante al momento degli eventi sismici, al fine di conservare l'unità dello stesso, non consentendo pertanto misure che ne avrebbero comportato la sua frammentazione;

- che alla data degli eventi sismici, il nucleo familiare in argomento era composto da due persone, e più specificamente dalla sig.na Monica Pierdomenico e dalla sig.na Eleonora Pierdomenico, come peraltro attestato nella relativa domanda per assegnazione della struttura abitativa di emergenza, presentata dalla sig.na Eleonora Pierdomenico ed assunta al n. 7651 del protocollo comunale in data 24.11.2016, nella quale la medesima sig.na Eleonora Pierdomenico dichiarava come facente parte del proprio nucleo familiare anche la sorella Monica;

- che a tale stato dei fatti, al nucleo familiare così composto è stata assegnata una SAE di metratura superiore rispetto a quella base di 40 mq, più precisamente da 60 mq, in ottemperanza ai criteri fissati con delibera del Commissario straordinario, dott. Mauro Passerotti, n. 7 del 20.09.2017, assunta con i poteri della Giunta comunale, con particolare riferimento alla parte dispositiva della stessa, punto 4 lett. d) che prevedeva tali benefici a

favore di “nucleo familiare composto da nonni/nipoti, sorelle o fratelli adulti: SAE di superficie superiore”;

Vista la nota prot. n. 56 del 7.01.2020 con la quale lo scrivente Comune, nel riscontrare la missiva prot. n. 9540 dell'11.10.2019 trasmessa dalla sig.ra Eleonora Pierdomenico, anche alla luce di mutati orientamenti interpretativi da parte del Dipartimento della Protezione Civile, comunicava alla sig.ra Eleonora Pierdomenico la possibilità di accogliere la richiesta, e quindi riconoscerle il contributo di autonoma sistemazione a decorrere dal 10.03.2018, data di precedente interruzione dello stesso beneficio, disposta a seguito della consegna della SAE;

Preso atto altresì che nella medesima nota si comunicava che tale riconoscimento sarebbe stato subordinato alla presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con la quale la sig.na Eleonora Pierdomenico attestasse, sotto la propria personale responsabilità, di non aver mai usufruito della soluzione abitativa di emergenza assegnata;

- che, contestualmente, si avvisava la sig.na Monica Pierdomenico che, in seguito alla presentazione da parte della sorella Eleonora della dichiarazione di cui sopra, non avrebbe più avuto le condizioni per mantenere l'assegnazione della SAE da 60 mq e con successivo atto si sarebbe provveduto alla revoca della medesima assegnazione con contestuale riconoscimento di una SAE da 40 mq;

Vista la nota assunta al n. 757 del protocollo comunale in data 3.02.2020, con la quale la sig.na Eleonora Pierdomenico ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale dichiara di non aver mai usufruito della SAE n. 4 sita in loc. Forapezza;

Visti altresì i verbali di sopralluogo effettuati dal Responsabile della Polizia Locale rispettivamente in data 8.01.2019 ed in data 26.02.2020, onde verificare l'effettiva presenza degli assegnatari delle SAE presso l'area di Forapezza, dalla lettura dei quali è emerso che la sig.ra Eleonora Pierdomenico non era presente nell'abitazione assegnata;

Valutato pertanto, alla luce di quanto sopra premesso e considerato, di poter accogliere la richiesta della sig.ra Eleonora Pierdomenico finalizzata al riconoscimento del contributo di autonoma sistemazione a decorrere dal 10.03.2018, data di consegna della SAE;

- che, contestualmente, occorre revocare alla stessa Eleonora Pierdomenico ed alla sig.na Monica Pierdomenico la precedente assegnazione della SAE n. 4, di 60 mq, sita nell'area Forapezza, essendo venuti meno i requisiti per il suo mantenimento in capo alla sig.na Monica Pierdomenico, e disporre a favore della medesima sig.na Monica Pierdomenico l'assegnazione di una SAE di mq 40;

Preso atto che in data 10.12.2019 è deceduto il sig. Raffaele Ercoli il quale era assegnatario della SAE n. 9 di mq 40, sita nella medesima località di Forapezza, SAE che può essere assegnata alla sig.na Monica Pierdomenico;

Preso atto che la struttura abitativa di emergenza n. 4, che si renderà disponibile a seguito di revoca alla sig.na Monica Pierdomenico, può essere assegnata alla sig.ra Gatti Annunziata, la quale ne possiede i requisiti ed è in posizione utile in lista di attesa;

Visto il D. lgs. 267/2000;

DETERMINA

- di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina;

- di procedere, a seguito delle risultanze dell'istruttoria effettuata come sopra e per le motivazioni riportate in premessa, che qui integralmente si richiama per far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, alla revoca della assegnazione della struttura abitativa di emergenza n. 4 di mq 60 alle sig.ne Eleonora e Monica Pierdomenico, assegnata con proprio precedente atto n. 113 (n. 517 R.G.) del 29.12.2017;
- di dare atto che con nota assunta al n. 757 del protocollo comunale in data 3.02.2020 la sig.na Eleonora Pierdomenico ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale dichiara di non aver mai usufruito della SAE n. 4 sita il loc. Forapezza e di accogliere la richiesta avanzata dalla medesima sig.ra Eleonora Pierdomenico circa il riconoscimento del contributo di autonoma sistemazione a decorrere dal 10.03.2018, considerato anche l'esito dei sopralluoghi a seguito dei quali è stata riscontrata l'effettiva assenza della medesima sig.na Eleonora Pierdomenico;
- di revocare l'assegnazione della SAE n. 9 a favore del sig. Raffaele Ercoli a seguito del suo decesso avvenuto in data 10.12.2019;
- di assegnare in conseguenza:
 - o alla sig.na Monica Pierdomenico la struttura abitativa di emergenza n. 9 di mq 40 sita in loc. Forapezza;
 - o alla sig.ra Annunziata Gatti la struttura abitativa di emergenza n. 4 di mq 60 sita in loc. Forapezza;
- di procedere all'aggiornamento ed alla rendicontazione di quanto stabilito con la presente determinazione sul sito informatico Cohesion Work PA all'uopo predisposto dalla Regione Marche.
- di comunicare l'adozione della presente determinazione ai nuclei familiari interessati dal presente provvedimento ed eventuali loro eredi.

OGGETTO: EMERGENZA SISMA 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI - ASSEGNAZIONE STRUTTURE ABITATIVE DI EMERGENZA (SAE)- AREA SITA IN FORAPEZZA - PROVVEDIMENTI.

Il Responsabile del Settore
F.to CECOLA ROMINA

Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Ussita, li

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to Boccaccini Gianluca

N.....Reg. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Ussita, li

L'Addetto alla pubblicazione
F.to

Ai sensi dell'art.14 della legge 04/01/1968 n.15 si certifica che la presente copia é conforme all'originale.

Ussita, li

Il Responsabile del Settore
CECOLA ROMINA